



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI

GARA A PROCEDURA APERTA

Per l'affidamento del servizio di assistenza e supporto al Ministero dello sviluppo economico per l'espletamento degli adempimenti tecnico-amministrativi e istruttori connessi alla concessione, all'erogazione e ai controlli e al monitoraggio delle agevolazioni a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica attivati nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e al decreto 8 marzo 2013 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 113 del 16 maggio 2013.

Richieste di chiarimenti

In riscontro alle prime richieste di chiarimenti pervenute ai sensi dell'articolo 2, lettera d) del Disciplinare di gara, si forniscono i seguenti elementi informativi. Saranno oggetto di analogha pubblicazione le risposte ai quesiti successivamente pervenuti.

Quesito n. 1

(pervenuto il 09/09/2013)

Si fa riferimento al disciplinare della gara a procedura aperta avente ad oggetto "l'affidamento del servizio di assistenza e supporto al Ministero dello sviluppo economico per l'espletamento degli adempimenti tecnico-amministrativi e istruttori connessi alla concessione, all'erogazione e ai controlli e al monitoraggio delle agevolazioni a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica attivati nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile" (CIG 52 79 799 3F7) ed in particolare all'art. 7, che consente al concorrente di avvalersi dei requisiti (capacità economico e finanziaria e capacità tecnica) di un altro soggetto ex art. 49 del Codice dei contratti.

Al riguardo, con riferimento all'articolo 5, lettera b.3 del disciplinare, si chiede se sia possibile avvalersi di singoli professionisti esperti nelle varie aree tecnologiche di cui all'articolo 3, comma 3 del capitolato tecnico (tecnologie dell'informazione e dell'informazione, nanotecnologie, materiali avanzati, biotecnologie, fabbricazione e trasformazione avanzate, scienze della vita, alimentare, energia, trasporti, economia verde e ambiente).



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI

In caso contrario, si evidenzia che la previsione di cui al punto b.3.III (presenza alla data di presentazione dell'offerta di personale stabile - con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato - e qualificato sia per la prestazione principale sia per la prestazione secondaria) appare fortemente distorsiva della concorrenza.

Risposta al quesito n. 1

Si conferma quanto previsto dall'art. 7 del Disciplinare di gara che, rinviando alla disciplina contenuta all'art. 49 del d.lgs. 163/2006 e ai limiti ivi previsti, consente al concorrente di partecipare alla gara avvalendosi dei requisiti speciali (economici o tecnici) di soggetti terzi. Ne deriva che, qualora il concorrente non disponga nella propria struttura del personale dipendente a tempo determinato o indeterminato richiesto nel disciplinare di gara, potrà avvalersi di altri soggetti in modo da soddisfare il requisito richiesto.

La normativa, in relazione agli appalti di servizi, non stabilisce particolari limitazioni in ordine alla natura e al numero dei soggetti ausiliari, dal che si ritiene consentito, in linea di principio, l'avvalimento di singoli professionisti costituenti "impresa" ai sensi del d.lgs. 163/2006.

Resta inteso che l'avvalimento, derogando al principio del possesso in proprio dei requisiti di gara, soggiace alla speciale disciplina di cui all'articolo 49, per cui l'ausiliario non entra in rapporto solamente con il concorrente ma anche con la stazione appaltante, dovendosi obbligare a porre a disposizione le proprie risorse per la durata della Convenzione ed essendo soggetto al regime di responsabilità solidale in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto (v. co. 4 del citato art. 49). Il concorrente dovrà, inoltre, produrre il contratto stipulato dal soggetto ausiliario, al fine della verifica da parte della Commissione di gara della effettiva disponibilità garantita dall'ausiliario stesso. Resta inteso che i contenuti del contratto dovranno assicurare, in termini di tempo dedicato e di continuità dell'attività lavorativa, un apporto analogo a quello conseguibile tramite un rapporto di lavoro subordinato. Ciò al fine di assicurare la medesima possibilità di competizione a tutti gli offerenti e di garantire la serietà e affidabilità dell'offerta cui è preordinato il requisito in discussione.

Va, infatti, osservato che la richiesta della particolare stabilità e professionalità della struttura del concorrente appare motivata dal peculiare oggetto dell'appalto e non può ritenersi, conseguentemente, né illogica né sproporzionata, anche in considerazione del valore – particolarmente elevato - dell'appalto in questione.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI

Quesito n. 2

(pervenuto il 10/09/2013)

Il disciplinare di gara CIG 52 79 799 3F7 suddivide le attività oggetto del bando in prestazione principale e prestazione secondaria.

Il Capitolato tecnico CIG 52 79 799 3F7 all'articolo 1 (Oggetto del Servizio), comma 2 e 3 prevede:

- **La prestazione principale (prestazione I) è relativa agli aspetti di valutazione economico finanziaria dei progetti e di gestione amministrativa e di tesoreria delle agevolazioni.**
- **La prestazione secondaria (prestazione II) è relativa agli aspetti di valutazione e verifica tecnico- scientifica dei progetti.**

L'art. 6 (punto 6.2 secondo alinea) del citato disciplinare dispone che in caso di partecipazione alla gara in forma associata, i requisiti di idoneità professionale dovranno essere posseduti "nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE e reti di imprese, dal mandatario/capogruppo, esecutore della prestazione principale".

Si sottopone al riguardo il seguente quesito.

Nel caso di costituendo RTI/Consorzio ordinario tra più soggetti, di cui due soggetti aventi natura bancaria, in possesso ciascuno autonomamente dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art.5 punto b.2. del disciplinare, e un soggetto avente natura pubblica, si chiede se:

1) le attività rientranti nella prestazione principale possano essere ripartite tra i due soggetti bancari in raggruppamento come segue:

a) le attività di valutazione economico-finanziaria dei progetti possano essere ripartite "orizzontalmente" e pariteticamente;

b) le altre attività possano essere ripartite anche in modo non paritetico ferma restando la partecipazione della mandataria allo svolgimento di ciascuna di esse;

2) le attività di sviluppo e la manutenzione del sistema informativo, per la sua natura strumentale e specifica, possano essere effettuate dalla mandataria e/o dalla mandante anche ricorrendo a qualificata software house esterne;

3) l'attività secondaria possa essere svolta dal soggetto pubblico che come tale non è iscritto alla CCIAA, ma dal cui statuto si evince la conformità delle prestazioni oggetto dell'appalto agli scopi istituzionali.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI

Risposta al quesito n. 2

In relazione alla prima domanda oggetto del quesito *[se le attività rientranti nella prestazione principale possano essere ripartite tra i due soggetti bancari in raggruppamento come segue:*

a) le attività di valutazione economico-finanziaria dei progetti possano essere ripartite "orizzontalmente" e pariteticamente;

b) le altre attività possano essere ripartite anche in modo non paritetico ferma restando la partecipazione della mandataria allo svolgimento di ciascuna di esse], nulla osta alla proposta ripartizione interna delle attività relative alla prestazione principale, fermo restando il rispetto delle indicazioni organizzative di cui all'art. 2 del Capitolato tecnico nonché dell'art. 275, co. 2 del d.P.R. 207/2010, ai sensi del quale *"La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria"*.

In ogni caso, si rammenta che, ai sensi dell'articolo 37, comma 4 del Codice dei contratti, nell'offerta dovranno essere specificate a pena di esclusione le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati;

In relazione alla seconda domanda oggetto del quesito *[se le attività di sviluppo e la manutenzione del sistema informativo, per la sua natura strumentale e specifica, possano essere effettuate dalla mandataria e/o dalla mandante anche ricorrendo a qualificata software house esterne]* non si esclude il supporto tecnico per la messa a punto e la manutenzione del sistema da parte di società specializzate, fermo restando che l'utilizzo del sistema e l'attività di gestione informatizzata degli interventi devono essere garantite dall'Affidatario, che resta comunque responsabile e solo interlocutore dell'Amministrazione in relazione al corretto funzionamento del sistema stesso;

In relazione alla terza domanda oggetto del quesito *[se l'attività secondaria possa essere svolta dal soggetto pubblico che come tale non è iscritto alla CCIAA, ma dal cui statuto si evince la conformità delle prestazioni oggetto dell'appalto agli scopi istituzionali]*, si ritiene di dare risposta affermativa, dovendosi accedere all'indirizzo affermatosi nell'ordinamento comunitario e fatto proprio dalla giurisprudenza nazionale e dall'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici, secondo cui è ammessa la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici da parte di ciascun soggetto qualificabile come "operatore economico". Tale nozione risulta, invero, abbracciare tutti i soggetti che, indipendentemente dalla natura pubblica o privata e dalla circostanza del perseguimento o meno di prevalenti scopi di lucro, possono offrire, sulla base di disposizione di legge o statutarie, le attività e le prestazioni oggetto del contratto (tra le altre, sent. CGUE n. 23 dicembre 2009 sulla causa C-305/08, Cons. Stato sez. VI 16/6/2009 n. 3897, Determinazione AVPC n. 7 del 21 Ottobre 2010).



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI

Quesito n. 3

(pervenuto il 13/09/2013)

Il Disciplinare di Gara CIG 52 79 799 3F7 all'Articolo 4 (Oggetto della gara), fissa il valore massimo stimato del servizio pari a Euro 50.000.000,00 (cinquantamiloni/00), al netto dell'IVA, per l'intera durata del rapporto contrattuale.

A tale riguardo si richiede:

I. l'ammontare dello stanziamento destinato alla concessione di agevolazioni al quale si riferisce la stima del valore massimo stimato del servizio;

II. l'ammontare dello stanziamento FRI-CDP attivabile nell'ambito dell'operatività oggetto della presente procedura di gara;

III. il volume atteso di istanze presentate nell'ambito dell'operatività oggetto della presente procedura di gara, specificando, in particolare, la quota a valere sul FRI-CDP;

IV. in caso di raggiungimento, in corso d'opera, del limite del valore massimo stimato del servizio, se si prevede di incrementare quest'ultimo, a fronte di eventuali stanziamenti destinabili alla concessione di agevolazioni ulteriori rispetto allo stanziamento richiamato al punto I del presente quesito.

Risposta al quesito n. 3

In relazione al gruppo di domande di cui al quesito n. 3, relative agli stanziamenti e al valore stimato dell'appalto, si fa presente quanto segue.

Il valore massimo dell'appalto costituisce una stima effettuata da questa Amministrazione sulla base della propria attività di programmazione degli interventi da realizzare nell'ambito della prima finalità del Fondo per la crescita sostenibile prevista dall'articolo 23, comma 2, del D.L. 83/2012 e relativa alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione. Detta programmazione è operata tenendo conto tanto delle risorse disponibili quanto delle previsioni di stanziamento di bilancio e di attribuzione di risorse comunitarie.

La natura rotativa di una delle contabilità utilizzata dal Fondo per la crescita sostenibile determina, inoltre, un'alimentazione costante del Fondo medesimo.

Il valore massimo dell'appalto è stato, pertanto, individuato in rapporto alle predette risorse, in funzione della remunerazione massima prevista per le attività di gestione dei progetti per la durata della Convenzione.

Il primo degli interventi che sarà attivato nell'ambito della predetta programmazione, orientato ad imprese di piccola e media dimensione, opererà con procedura valutativa "a sportello". A tale



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI

intervento, la cui disciplina è in via di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sono già destinate risorse pari a 300 milioni di euro.

Ulteriori interventi, di imminente messa a punto, prevalentemente con procedura negoziale, saranno rivolti a imprese di maggiori dimensioni e di particolare rilievo strategico e potranno contare sia sulle risorse già disponibili del Fondo sia sulle future attribuzioni.

Con specifico riferimento alle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), con decreto interministeriale 26 aprile 2013 del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato nella G.U.R.I. del 5 giugno 2013, n. 130, sono state definite le modalità di ricognizione delle risorse non utilizzate da destinare al Fondo per la crescita sostenibile ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del D.L. 83/2012.

Il citato decreto interministeriale destina le predette risorse non utilizzate alle finalità del Fondo per la crescita sostenibile nella misura del 70 per cento del loro ammontare e compie una prima parziale ricognizione, individuando un importo di risorse non utilizzate al 31/12/2012 complessivamente pari a 1.847,63 milioni di euro. A detto importo si aggiungeranno ulteriori risorse, che saranno quantificate in esito alle successive ricognizioni previste dal decreto. Detti importi costituiscono, in ogni caso, dei valori "nominali": la normativa di riferimento assegna, infatti, a Cassa depositi e prestiti S.p.A. il compito di quantificare l'ammontare delle risorse effettivamente riutilizzabili, tenuto conto della dinamica dei tassi di interesse applicabili. In particolare, tale quantificazione, sulla base dei tassi oggi vigenti, comporterà una riduzione del predetto valore nominale.

Quesito n. 4

(pervenuto il 13/09/2013)

Il Disciplinare di Gara CIG 52 79 799 3F7 all'Articolo 10 (Formulazione e presentazione delle offerte) stabilisce che l'Offerta è costituita dal prezzo offerto al netto dell'IVA, espresso in termini di un unico ribasso percentuale rispetto all'elenco unitario delle percentuali individuate secondo apposita tabella in relazione ai corrispondenti importi dei costi ammissibili ivi indicati.

In merito a quanto sopra, si richiede se per l'operatività in argomento si prevede di fissare un importo minimo dei costi ammissibili per progetto.

Risposta al quesito n. 4

Per il primo degli interventi previsti, che sarà attivato con procedura valutativa "a sportello", è stato stabilito, ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, che i progetti di ricerca e sviluppo abbiano spese ammissibili non inferiori a 800.000,00 euro. Per i successivi interventi, destinati ad imprese di



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI

grandi dimensioni, si prevede la fissazione di soglie di ammissibilità più elevate, pur non potendosi escludere che in futuro, per limitati interventi, possano essere stabilite spese minime inferiori a 800.000,00 euro.

Quesito n. 5

(pervenuto il 13/09/2013)

Il Capitolato Tecnico CIG 52 79 799 3F7 all'Art. 6 (Corrispettivo) prevede, nel caso di progetti esaminati e non ammessi alle agevolazioni, sia riconosciuto:

- a) un compenso pari al 10% del corrispettivo, per singolo progetto non ammesso alla fase istruttoria, per il quale l'Affidatario ha espletato la verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previste dai decreti attuativi del Fondo per la crescita sostenibile;**
- b) un compenso pari al 30% del corrispettivo, per singolo progetto non ammesso alle agevolazioni in esito alla fase istruttoria ex ante, ovvero, ancorché ammesso alle agevolazioni, rispetto al quale non si sia pervenuti, per qualunque causa, alla sottoscrizione del decreto di concessione.**

In merito a quanto sopra, si richiede se per la quantificazione del corrispettivo a cui applicare le percentuali di cui ai punti a) e b) sopra riportati si debba considerare l'importo richiesto in domanda, non essendo nei casi in argomento riconosciuto un importo ammissibile.

Risposta al quesito n. 5

Si accede alla soluzione indicata, per cui il corrispettivo dell'Affidatario sarà determinato applicando le percentuali previste all'importo richiesto in domanda dai soggetti proponenti, escludendo, però, le eventuali voci di costo non previste dalla normativa agevolativa di riferimento (ad esempio, suolo, opere murarie, ecc.).

Quesito n. 6

(pervenuto il 13/09/2013)

Il Capitolato Tecnico CIG 52 79 799 3F7 all'Art. 2 (Attività e modalità di svolgimento del servizio) comma 1 prevede che "Con riferimento alle singole fasi lavorative, l'Affidatario dovrà avere un'organizzazione interna adeguata, secondo quanto stabilito all'articolo 3. In particolare, le fasi di gestione ex ante, in itinere ed ex post dei progetti finanziati dovranno essere seguite da competenze e professionalità, a disposizione dell'Affidatario, differenziate e ben individuate a garanzia della separazione funzionale tra le tre suddette diverse fasi. L'Affidatario si impegna a fornire un adeguato organigramma da cui si evinca la richiesta separazione tra le funzioni da espletare".



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI

A tale riguardo, si chiede di confermare che le prescrizioni di cui al citato comma 1 circa la separazione funzionale tra le tre diverse fasi di gestione, non si applichino all'esecuzione della prestazione secondaria, al fine di garantire la continuità di valutazione tecnico scientifica dei progetti, così come previsto per l'esecuzione delle valutazioni tecniche-scientifiche nell'ambito dell'operatività di altre tipologie di strumenti agevolativi a favore della ricerca e sviluppo (es. precedente operatività FIT del MISE e operatività FAR del MIUR).

Risposta al quesito n. 6

Si conferma che le prescrizioni di cui all'art. 3 del Capitolato tecnico in ordine alla suddetta separazione di funzioni sono da intendersi riferite alla sola prestazione principale.

Quesito n. 7

(pervenuto il 13/09/2013)

Il Modello di offerta tecnica al punto II (Struttura organizzativa dedicata alla svolgimento del servizio) prevede che “per ogni singolo componente della medesima dovrà essere allegato il relativo curriculum vitae in formato europeo”. Si chiede di confermare che i CV debitamente sottoscritti possano essere allegati anche in copia fotostatica.

Risposta al quesito n. 7

Ciascun curriculum deve essere sottoscritto in originale dall'interessato e accompagnato da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Quesito n.8

(pervenuto il 17/09/2013)

Costituisce requisito minimo di capacità economica e tecnica un fatturato in servizi analoghi a quelli oggetto della gara, riferito ai bilanci regolarmente approvati degli ultimi tre esercizi alla data di pubblicazione del Bando, non inferiore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), al netto degli oneri fiscali. Verranno considerati “servizi analoghi” a quelli oggetto della presente procedura i servizi consistenti in attività di valutazione di progetti di ricerca e sviluppo, di gestione, controllo e monitoraggio relative alla concessione e all'erogazione di agevolazioni ai predetti progetti a valere su risorse pubbliche nazionali e comunitarie. Si chiede conferma che il fatturato debba riferirsi solo a servizi di valutazione di progetti in ricerca e sviluppo e non anche a progetti di innovazione ovvero di sviluppo aziendale. Nel caso di risposta positiva al precedente quesito si chiede, inoltre, se possa essere considerato il fatturato relativo ad interventi in cui la componente in ricerca e sviluppo non sia esclusiva (es.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI

PIA Innovazione). Infine si richiede se possano essere considerati anche interventi a valere su agevolazioni locali, oltre che nazionali e comunitarie.

Risposta al quesito n. 8

In relazione alla prima domanda oggetto del quesito [si chiede conferma che il fatturato debba riferirsi solo a servizi di valutazione di progetti in ricerca e sviluppo e non anche a progetti di innovazione ovvero di sviluppo aziendale], il fatturato specifico deve intendersi riferito alle sole attività valutative di progetti e di gestione di agevolazioni in ricerca e sviluppo. Non verranno computate, pertanto, le attività di valutazione e gestione relative a progetti di innovazione o sviluppo aziendale privi di contenuti di ricerca e sviluppo, né le attività di elaborazione di progetti.

In relazione alla seconda domanda oggetto del quesito [si chiede, inoltre, se possa essere considerato il fatturato relativo ad interventi in cui la componente in ricerca e sviluppo non sia esclusiva (es. PIA Innovazione)], non è necessaria l'esclusività della componente in ricerca e sviluppo, che deve, tuttavia, essere sempre presente.

In relazione alla terza domanda oggetto del quesito [si richiede se possano essere considerati anche interventi a valere su agevolazioni locali, oltre che nazionali e comunitarie], il termine "nazionali" va interpretato come comprensivo di ciascuna fonte di finanziamento pubblica diversa da quella comunitaria.

Quesito n.9

(pervenuto il 17/09/2013)

Tra la documentazione inviata alla GUCE in data 9 agosto 2013 e rettificata nel sito ufficiale del Ministero in data 23/08/2013 non risulta presente la bozza di convenzione che dovrebbe contenere tutti gli obblighi in capo all'Affidatario. Si chiede se si può disporre del testo di contratto. Si chiede altresì se può essere concessa una proroga per la presentazione delle offerte, considerata la complessità del bando e l'intervenuta pubblicazione durante il periodo considerato, per prassi consolidata, feriale.

Risposta al quesito n. 9

Lo schema di contratto non fa parte della documentazione di gara e, conseguentemente, non è al momento fruibile, fermo restando che le caratteristiche e condizioni del servizio, che formeranno oggetto della "Convenzione" con l'Aggiudicatario, sono rese esplicite dal documento Capitolato tecnico pubblicato nel sito web dell'Amministrazione.

In relazione alla richiesta di proroga unita al quesito formulato, si fa presente che, con decreto del 20 settembre 2013, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it, sezione "Bandi e gare"), questa Amministrazione ha provveduto a prorogare il



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI

termine entro il quale è possibile presentare le offerte alla data del 31 ottobre 2013, ore 18.00 e a posticipare, conseguentemente, il termine di inizio delle operazioni di gara di cui all'articolo 12 del Disciplinare di gara alle ore 11 del giorno 4 novembre 2013.

Quesito n. 10

(pervenuto il 17/09/2013)

Tra le attività indicate nel capitolato vi è la “Gestione del contenzioso”. Si chiede se per tale attività ci si riferisca alle attività inerenti il recupero bonario delle agevolazioni, esulando tutte le ulteriori attività di recupero giudiziale ed extragiudiziale.

Risposta al quesito n. 10

L'attività di “Gestione del contenzioso” di cui all'art. 2, comma 8 del Capitolato tecnico va intesa come supporto al Ministero dello sviluppo economico nel caso sopravvengano fatti ostativi alla prosecuzione dell'iter agevolativo o comunque sfavorevoli al soggetto beneficiario delle agevolazioni che determinano una situazione di conflitto con il medesimo. Il suddetto supporto si sostanzia nel fornire all'Amministrazione ogni utile elemento informativo volto a scongiurare l'instaurarsi di controversie in sede giurisdizionale ovvero, nel caso di controversia già instaurata, a resistere, attraverso la formulazione di adeguate motivazioni del proprio operato, alle pretese del beneficiario avanzate in sede giurisdizionale.

Nel caso in cui si proceda alla revoca di agevolazioni successivamente all'erogazione totale o parziale delle stesse, le attività dell'Affidatario si estendono alla quantificazione dell'importo che il destinatario del provvedimento di revoca è tenuto a restituire, con le relative maggiorazioni, e alla richiesta di restituzione al medesimo di detto importo. In tal caso, inoltre, l'Amministrazione dovrà ricevere dall'Aggiudicatario, con modalità che potranno anche formare oggetto di specifiche previsioni in sede di Convenzione, gli elementi informativi necessari agli adempimenti di esclusiva competenza dell'Amministrazione medesima nelle ipotesi in cui occorra procedere al recupero coattivo degli importi erogati.

Quesito n. 11

(pervenuto il 17/09/2013)

L'art 7 del Disciplinare di Gara prevede che il concorrente – singolo, riunito o consorziato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti inerenti alla capacità economica e finanziaria e alla capacità tecnica (articolo 5, lettera b.3), avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, secondo le previsioni di cui all'articolo 49 del Codice dei contratti. Da quanto indicato il concorrente potrebbe avvalersi di altro soggetto anche per il requisito b.3.III



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI

(struttura organizzativa minima). Si chiede conferma che tale personale possa essere messo a disposizione dall'ausiliaria tramite il ricorso all'istituto dell'avvalimento e che quindi tale personale, messo a disposizione dall'ausiliaria, possa essere utilizzato direttamente dal concorrente per l'espletamento del servizio.

Risposta al quesito n. 11

Si conferma che il personale indicato come requisito di carattere tecnico all'art. 5, lett. b.3.III) possa essere messo a disposizione dall'ausiliaria tramite il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 49 del dl.gs. 163/2006 e che tale personale possa essere utilizzato direttamente dal concorrente per l'espletamento del servizio.

Quesito n. 12

(pervenuto il 17/09/2013)

Nel Capitolato al punto 3 delle Attività di gestione in itinere si fa riferimento alla tempistica prevista in capo all'Affidatario per la richiesta di disponibilità finanziarie (60 giorni, decorrenti dall'invio da parte dei Soggetti beneficiari delle richieste di erogazione sia per anticipazione che a SAL). Si chiede se tale termine valga anche per il saldo finale.

Risposta al quesito n. 12

Il termine di 60 giorni non è applicabile in sede di saldo finale. Il termine applicabile alla fase predetta sarà determinato nell'ambito della Convenzione, in funzione delle attività, anche di verifica, di competenza ministeriale o, comunque, non di spettanza dell'Affidatario.

Quesito n. 13

(pervenuto il 17/09/2013)

Si chiede conferma circa la possibilità per i soggetti concorrenti che ricorrono all'istituto dell'Avvalimento previsto dall'art. 49 del D.lgs. 163/2006 di avvalersi di più soggetti.

Risposta al quesito n. 13

Si conferma che il concorrente può avvalersi di più soggetti ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 163/2006.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI

Quesito n. 14

(pervenuto il 17/09/2013)

Si chiede conferma che l'Istanza di partecipazione e l'Offerta economica debbano essere stampate su carta bianca con apposizione della marca da bollo da Euro 16,00 sulla prima pagina.

Risposta al quesito n. 14

La marca da bollo deve essere applicata su ciascun foglio (composto da quattro facciate) dei documenti "Istanza di partecipazione", "Offerta tecnica" e "Offerta economica". Gli allegati contenenti dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, ai sensi dell'articolo 37 del medesimo decreto, sono esenti dall'imposta di bollo.

Ai sensi degli artt. 19 e 31 del d.P.R. 642/1972, i documenti non in regola con l'imposta di bollo saranno inviati alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione.

Quesito n. 15

(pervenuto il 17/09/2013)

Si chiede conferma circa la possibilità per il Concorrente di avvalersi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 163/2006, ai fini dello svolgimento della prestazione indicata come secondaria (art. 5, lettera b.3.III), di un ente pubblico o di un consorzio partecipato oltre che da società di diritto privato anche da un ente pubblico. Nel caso in cui sia possibile avvalersi di consorzio partecipato oltre che da società di diritto privato anche da un ente pubblico, si chiede conferma se le risorse ai fini dello svolgimento delle prestazioni secondarie possono essere dipendenti dell'ente pubblico partecipante al consorzio medesimo.

Risposta al quesito n. 15

La formulazione dell'art. 49 del d.lgs. 163/2006 consente al concorrente di avvalersi di "imprese ausiliarie". Stante la nozione ampia di "impresa" accolta dall'ordinamento comunitario e fatta propria dalla giurisprudenza e disciplina nazionali in materia di pubblici appalti (v. art. 3, co. 19 del d.lgs. 163/2006), non si rinvencono limitazioni connesse alla natura giuridica dell'"impresa" ausiliaria, fatta salva la compatibilità in concreto dell'operatore economico ausiliario con lo svolgimento delle attività previste dal servizio, da valutare anche sulla base del proprio fine statutario.

In ordine alla seconda parte del quesito [*Nel caso in cui sia possibile avvalersi di consorzio partecipato oltre che da società di diritto privato anche da un ente pubblico, si chiede conferma se le risorse ai fini dello svolgimento delle prestazioni secondarie possono essere dipendenti dell'ente pubblico partecipante al consorzio medesimo*], non appare chiara la perplessità del richiedente, non



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI

ravvisandosi elementi ostativi alla forma di avvalimento anzidetta. Ad ogni buon fine, laddove la fattispecie rappresentata configuri un'ipotesi di avvalimento di più soggetti, resta inteso che ciascun soggetto ausiliario dovrà rendere le specifiche dichiarazioni e assumere gli impegni indicati dall'articolo 49 del d.lgs. 163/2006.

Quesito n. 16

(pervenuto il 19/09/2013)

Il disciplinare di gara prevede all'art. 5 in relazione ai requisiti minimi di partecipazione:

“b.3.I) un fatturato in servizi analoghi a quelli oggetto della gara, riferito ai bilanci regolarmente approvati degli ultimi tre esercizi alla data di pubblicazione del Bando, non inferiore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), al netto degli oneri fiscali.

omissis

Verranno considerati “servizi analoghi” a quelli oggetto della presente procedura i servizi consistenti in attività di valutazione di progetti di ricerca e sviluppo, di gestione, controllo e monitoraggio relative alla concessione e all'erogazione di agevolazioni ai predetti progetti a valere su risorse pubbliche nazionali e comunitarie”

“b.3.II) aver conseguito una comprovata esperienza almeno triennale nella prestazione di servizi analoghi a quelli oggetto delle presente procedura”

Al riguardo si chiede conferma che:

- ai fini del soddisfacimento del requisito prescritto al punto b.3.I, debba considerarsi la sommatoria delle fatture emesse nei tre esercizi finanziari 2010, 2011,2012 dal soggetto partecipante alla gara per servizi analoghi;**
- ai fini della relativa eventuale successiva dimostrazione del possesso dei requisiti b.3.I e b.3.II sia sufficiente produrre copia delle convenzioni con l'Amministrazione e delle fatture emesse nel periodo 2010-2012;**
- nell'ambito dei servizi analoghi di cui al punto b.3.I) possano essere considerati anche quelli consistenti in attività di valutazione di progetti di ricerca e sviluppo, di gestione, controllo e monitoraggio relative alla concessione e all'erogazione di agevolazioni ai predetti progetti a valere su risorse pubbliche regionali.**

Risposta al quesito n. 16

In relazione alla prima domanda oggetto del quesito [se, ai fini del soddisfacimento del requisito prescritto al punto b.3.I, debba considerarsi la sommatoria delle fatture emesse nei tre esercizi finanziari 2010, 2011,2012 dal soggetto partecipante alla gara per servizi analoghi], si conferma



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI

che il riferimento temporale è agli esercizi finanziari 2010, 2011 e 2012 e che il fatturato si riferisce al totale delle somme fatturate, ad eccezione degli importi contestati dal committente, come compenso della propria attività in servizi analoghi;

In relazione alla seconda domanda oggetto del quesito [se ai fini della relativa eventuale successiva dimostrazione del possesso dei requisiti b.3.I e b.3.II sia sufficiente produrre copia delle convenzioni con l'Amministrazione e delle fatture emesse nel periodo 2010-2012], in sede di presentazione dell'offerta è sufficiente rendere dichiarazione ai sensi del d.P.R. 445/2000 recante i contenuti di cui alla sezione III, punti 5) e 6) del modello 1/a allegato al Disciplinare di gara, preferibilmente utilizzando il modello medesimo.

Ai fini della successiva verifica dei requisiti citati ai sensi dell'articolo 48 del d.gls. 163/2006, si conferma la possibilità di comprovare il requisito mediante presentazione di copia, da dichiarare conforme all'originale, dei contratti e delle relative fatture emesse. Il concorrente potrà, in ogni caso, fornire la prova in questione anche con altra documentazione idonea, quale, in particolare, copia, dichiarata conforme all'originale, dei certificati emessi dai rispettivi committenti attestanti la regolare esecuzione dell'appalto, dalla quale dovranno risultare i dati oggetto delle precitate dichiarazioni di cui alla sezione III del modello 1/a allegato al Disciplinare di gara.

In relazione alla terza domanda oggetto del quesito [se, nell'ambito dei servizi analoghi di cui al punto b.3.I) possano essere considerati anche quelli consistenti in attività di valutazione di progetti di ricerca e sviluppo, di gestione, controllo e monitoraggio relative alla concessione e all'erogazione di agevolazioni ai predetti progetti a valere su risorse pubbliche regionali] la risposta è affermativa. Si rinvia in proposito alla risposta fornita alla terza domanda oggetto del quesito n. 8 formulato il 17/09/2013.

Quesito n. 17

(pervenuto il 19/09/2013)

Il modello di autodichiarazione relativa ai requisiti generali e speciali di partecipazione allegato 1/a al disciplinare di gara prevede al punto 7 della sezione III che dovranno essere indicate nelle tabelle 7.1 e 7.2 le figure professionali presenti nella struttura organizzativa alla data di presentazione dell'offerta.

Si chiede conferma che le tabelle 7.1 e 7.2, nel caso di partecipazione alla gara in forma associata, dovranno essere compilate da ciascun componente l'aggregazione con le sole figure professionali di propria competenza; a titolo esemplificativo nel caso di aggregazione tra impresa A ed impresa B, la tabella 7.1 sarà compilata: dalla impresa A indicando 4 risorse laureate in materie economico-finanziarie e dall'impresa B indicando 3 risorse laureate in materie economico-finanziarie.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI

Risposta al quesito n. 17

Si conferma che, nel caso di partecipazione alla gara da parte di un'aggregazione di operatori economici, ciascun componente l'aggregazione dovrà indicare le figure professionali di propria competenza, ferme restando le precisazioni fornite all'art. 6 del Disciplinare di gara in ordine al possesso dei requisiti. Si rammenta, in particolare, il punto 3 del citato art. 6, il quale prescrive che *“nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE e reti di imprese, ciascun operatore economico partecipante deve possedere i requisiti per la parte di prestazione che intende eseguire”* e che *“il requisito tecnico di cui alla sezione 2) della tabella contenuta all'articolo 5, punto b.3.III) deve essere posseduto in ogni caso interamente dalla mandante/dalle mandanti esecutrice/i della prestazione secondaria”*. Si rammenta, infine, che, ai sensi dell'art. 275, co. 2 del d.P.R. 207/2010, *“La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria”*.

Quesito n. 18

(pervenuto il 20/09/2013)

Si chiede se anche il costituendo Raggruppamento Temporaneo d'Impresa possa far ricorso direttamente all'istituto dell'avvalimento per l'esercizio della prestazione secondaria.

Qualora tale facoltà fosse invece esclusivamente in capo al singolo mandante, si chiede se la prestazione del soggetto ausiliario possa avere ad oggetto tutte le domande di agevolazione gestite nell'ambito del R.T.I. senza precludere la possibilità per lo stesso mandante di svolgere parti del servizio riferibili alla prestazione principale dell'appalto.

Risposta al quesito n. 18

In relazione alla prima domanda oggetto del quesito [*se anche il costituendo Raggruppamento Temporaneo d'Imprese possa far ricorso direttamente all'istituto dell'avvalimento per l'esercizio della prestazione secondaria*], si osserva che l'articolo 49, comma 1, del d.lgs. 163/2006 consente il ricorso all'avvalimento da parte del concorrente *“singolo o consorziato o raggruppato”*. Secondo quanto chiarito anche dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (v., ad esempio, Determinazione AVCP n. 2 del 1° agosto 2012), posto che il R.T.I. non è concorrente unitario, ma unione di concorrenti distinti, la previsione sopra citata va intesa nel senso che la facoltà di avvalimento è riconosciuta, per soddisfare la richiesta in ordine ai requisiti speciali di partecipazione, in capo a ciascuno dei partecipanti al raggruppamento e non al raggruppamento nel suo complesso.

In relazione alla seconda domanda oggetto del quesito, [*se la prestazione del soggetto ausiliario possa avere ad oggetto tutte le domande di agevolazione gestite nell'ambito del R.T.I. senza precludere la possibilità per lo stesso mandante di svolgere parti del servizio riferibili alla*



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI

prestazione principale dell'appalto] appare opportuno rammentare, in primo luogo, che il ricorso all'avvalimento è previsto dal Legislatore per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara di appalto. L'avvalimento, in altri termini, non riguarda la fase esecutiva, ma una fase prodromica alla stessa, sostanziandosi nel conseguimento dei requisiti ai fini dell'ammissione alla procedura di selezione.

Proprio in quanto esso si pone su un piano strutturalmente distinto rispetto a quello dell'esecuzione, l'articolo 49, comma 10, del d.lgs. 163/2006 stabilisce che l'impresa concorrente (e non l'impresa ausiliaria) è esecutrice della prestazione, pur quando la concorrente si avvale delle risorse dell'ausiliaria.

L'esecuzione della prestazione secondaria da parte dell'impresa ausiliaria configurerebbe, d'altro canto, un'ipotesi di subappalto, vietato dagli atti di gara in considerazione delle specificità del servizio (v. articolo 8 del Disciplinare di gara).

Ciò posto, assumendo come presupposto che l'avvalimento prospettato nel quesito si riferisca alla fase di qualificazione e non di esecuzione, appare ammissibile la ripartizione di attività ipotizzata nel quesito, in cui l'impresa mandante svolge entrambe le prestazioni (la principale e la secondaria), stante l'assenza di specifiche preclusioni normative e sempre che la mandante abbia i requisiti necessari per entrambe le prestazioni (in via diretta o tramite avvalimento) e che siano rispettati i limiti legali (in particolare, la partecipazione maggioritaria della mandataria nel segmento orizzontale), nonché a condizione che la parte di servizio svolta dalla mandante nell'ambito della prestazione principale non sia qualitativamente diversa da quella svolta dalla mandataria, in modo da costituire una ripartizione verticale all'interno della stessa.

Quesito n. 19

(pervenuto il 20/09/2013)

Si chiede se, qualora un Ente di Ricerca o Università prendesse parte al Raggruppamento Temporaneo di Impresa, la sua partecipazione all'interno dell'associazione possa essere motivo di preclusione per la presentazione della domanda come richiedente l'agevolazione e/o fornitore di consulenza nel progetto di innovazione o se in questi casi possano profilarsi comunque motivi di conflitto di interesse e di quale natura.

Si chiede se analoghi conflitti di interesse possano sussistere nell'ipotesi in cui un Ente di Ricerca o Università rivestisse sia il ruolo di soggetto ausiliario per avvalimento sia quello di soggetto richiedente l'agevolazione o fornitore di consulenza nel progetto di innovazione (in tal caso nell'ambito del R.T.I. l'incarico di esperto scientifico sarebbe sempre e comunque attribuito a soggetto diverso rispetto al soggetto richiedente l'agevolazione).



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI

Risposta al quesito n. 19

In caso di aggiudicazione dell'appalto ad un raggruppamento costituito con la partecipazione di un ente di ricerca o di un'università, la presentazione di domande agevolative da parte di questi ultimi configura, in generale, un'ipotesi di conflitto di interessi. Tuttavia, l'effettività del conflitto andrà valutata caso per caso, in funzione dello specifico modello di organizzazione dell'ente interessato. Tenuto conto del modello in questione, la Convenzione che sarà stipulata tra l'Amministrazione e l'Aggiudicatario avrà cura di individuare le necessarie cautele e misure organizzative atte a garantire l'indipendenza dei valutatori e la neutralità della valutazione.

Per il secondo caso prospettato, relativo all'ipotesi in cui l'ente di ricerca o l'università costituisca, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 163/2006, il soggetto ausiliario del raggruppamento aggiudicatario, valgono le considerazioni sopra formulate, per cui dette fattispecie troveranno disciplina nella Convenzione con l'Aggiudicatario che abbia fatto ricorso a tale modalità di avvalimento.

Quesito n. 20

(pervenuto il 20/09/2013)

Nel Disciplinare di gara all'art. 6.3, ultimo capoverso, è previsto che "Ai sensi dell'art. 37, comma 4 del Codice dei contratti, nell'offerta devono essere specificate a pena di esclusione le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori"; nell'Istanza di partecipazione, il Concorrente, infatti, deve indicare la quota in percentuale di partecipazione.

Ciò premesso, si chiede se nell'ambito del costituendo Raggruppamento Temporanea d'Impresa in cui più partecipanti svolgano l'attività principale, in che modo deve essere riportata la relativa quota di partecipazione? E nell'ipotesi sempre in ambito R.T.I. in cui alcuni partecipanti svolgano per intero l'attività principale ed un solo concorrente l'attività secondaria, come andrà indicata la quota di partecipazione di quest'ultimo.

In altri termini si chiede di chiarire se la percentuale di partecipazione da indicare debba essere rapportata fatto pari a 100 l'intera prestazione principale da un lato e l'intera prestazione secondaria dall'altro o facendo pari a 100 l'intera prestazione (principale + secondaria).

Risposta al quesito n. 20

In ordine all'individuazione del termine di riferimento ai fini del calcolo della quota di partecipazione, stante la distinzione operata negli atti di gara tra prestazione principale e secondaria, si ritiene preferibile accedere alla prima delle soluzioni prospettate dal richiedente, per cui la quota di partecipazione della singola impresa va riferita alla prestazione (principale o secondaria) che la stessa intende eseguire.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI

Si osserva in ogni caso che l'obbligo, stabilito a pena di esclusione, di specificare le parti del servizio, oggi sancito dall'art. 37, comma 4, del d.lgs. 163/2006, sia stato oggetto nel tempo di numerose pronunce tanto da parte della giurisprudenza quanto da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. In linea generale, si ritiene di accedere alla lettura che di tale obbligo ha recentemente dato il Consiglio di Stato (v. Cons. St., ad. plen., 5 luglio 2012, n. 26 e ad. plen. 13 giugno 2012, n. 22), secondo la quale, attesa la *ratio* della previsione, che deve individuarsi nella funzione di controllo dell'idoneità delle imprese raggruppate a svolgere il servizio oggetto dell'affidamento (dal che deriva, tra l'altro, la necessità di applicazione della previsione indipendentemente dalla natura del raggruppamento – orizzontale, verticale, misto o dalla tipologia delle prestazioni – principali o secondarie), è necessario adottare un approccio ermeneutico di natura sostanzialistica *“nel senso che l'obbligo deve ritenersi assolto sia in caso di indicazione, in termini descrittivi, delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra le imprese associate, sia in caso di indicazione, in termini percentuali, della quota di riparto della prestazione che saranno eseguite tra le singole imprese, tenendo conto della natura complessa o semplice dei servizi oggetto della prestazione e della sostanziale idoneità delle indicazioni ad assolvere alle finalità di riscontro della serietà e affidabilità dell'offerta ed a consentire l'individuazione dell'oggetto e dell'entità delle prestazioni che saranno eseguite dalle singole imprese raggruppate”*.

Ciò detto, la previsione dell'Allegato 1 - “Istanza di partecipazione”, relativa all'indicazione delle parti del servizio in termini di quote di partecipazione, risponde all'esigenza di una valutazione agevole e omogenea tra i concorrenti. In ogni caso, la parte di prestazione assunta da ciascun concorrente in R.T.I. sarà verificata tenendo conto della specifica tipologia di raggruppamento. Pertanto, in ossequio al richiamato approccio “sostanzialistico”, il concorrente potrà precisare eventuali elementi relativi alla ripartizione del servizio all'interno del raggruppamento, in funzione della tipologia di raggruppamento medesimo.

Quesito n. 21

(pervenuto il 07/10/2013)

- 1. Il Bando di gara prevede come requisiti minimi di capacità economico-finanziaria**
 - a. un fatturato in servizi analoghi a quelli oggetto della gara non inferiore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), al netto degli oneri fiscali;**
 - b. una comprovata esperienza, almeno triennale, nella prestazione di servizi analoghi a quelli oggetto della procedura.**

Il Bando precisa anche che per servizi analoghi a quelli oggetto della procedura verranno considerati i servizi consistenti in attività di valutazione di progetti di ricerca e sviluppo, di



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI

gestione, controllo e monitoraggio relative alla concessione e all'erogazione di agevolazioni ai predetti progetti a valere su risorse pubbliche nazionali e comunitarie, con il successivo chiarimento fornito dal MSE (cfr. risposta al quesito n. 8) per cui il fatturato specifico deve intendersi riferito alle sole attività valutative di progetti e di gestione di agevolazioni in ricerca e sviluppo. Non verranno computate, pertanto, le attività di valutazione e gestione relative a progetti di innovazione o sviluppo aziendale privi di contenuti di ricerca e sviluppo, né le attività di elaborazione di progetti.

Il Bando prevede altresì che, in caso di partecipazione alla gara in forma associata (art. 6.3 Disciplinare) i requisiti di carattere economico-finanziario e di carattere tecnico devono essere posseduti dal raggruppamento, consorzio, GEIE o rete d'impresa nel suo insieme, con la precisazione che ciascun operatore economico partecipante deve possedere i requisiti per la parte di prestazione che intende eseguire.

Ciò premesso, in caso di partecipazione alla gara in forma associata (art. 6.3 Disciplinare), si richiede se i citati requisiti minimi di capacità economico-finanziaria debbano essere posseduti e dimostrati, ancorché in minima parte (comunque maggiore di zero), da ciascun operatore economico partecipante al raggruppamento temporaneo, compresa anche la mandante/le mandanti esecutrice/i (esclusivamente) della prestazione secondaria.

Risposta al quesito n. 21

Nel caso di partecipazione alla gara da parte del raggruppamento temporaneo prospettato, si applica la regola generale del cumulo dei requisiti speciali frazionabili singolarmente posseduti dai soggetti raggruppati, ferma restando la necessità di comprovare per intero il requisito da parte del raggruppamento nel suo complesso, nonché del rispetto delle prescrizioni in ordine al possesso dei requisiti contenute nella Documentazione di gara.

In particolare, in relazione ai requisiti di carattere economico finanziario, l'articolo 6, punto 3, del Disciplinare di gara, nello stabilire che ciascun operatore economico deve possedere i requisiti per la parte di prestazione che intende eseguire, pone quale unica specificazione che il requisito del fatturato in servizi analoghi di cui all'articolo 5, lettera b.3.I) del Disciplinare medesimo sia posseduto per almeno il 60% dal mandatario/capogruppo.

Stante l'assenza di una previsione che stabilisca soglie minime di fatturato in capo ai singoli mandanti raggruppati, ne consegue che, rispettata la predetta percentuale minima in relazione al soggetto mandatario, la restante quota, pari complessivamente al 40% del fatturato richiesto, può essere variamente distribuita tra i soggetti partecipanti al raggruppamento, purché venga raggiunta e dimostrata la copertura integrale del requisito.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI

In relazione allo specifico quesito sottoposto, pertanto, ove rispettate le condizioni sopra ricordate, non si esclude la partecipazione alla gara del raggruppamento nel quale la mandante/le mandanti esecutrice/i della prestazione secondaria abbia/abbiano un fatturato specifico pari a zero.

Quesito n. 22

(pervenuto il 07/10/2013)

Analogamente a quanto previsto dal Disciplinare di gara all'art. 6.3 - che in caso di RTI prescrive che ogni concorrente deve possedere i requisiti per la parte di prestazione che intende eseguire e che nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli concorrenti - si chiede se altrettanto vale in caso di ricorso all'Avvalimento, per lo svolgimento della prestazione secondaria, con il quale uno o più concorrenti partecipanti al RTI, con più contratti di avvalimento, mettono a disposizione complessivamente le 11 risorse necessarie ai fini dello svolgimento della medesima. A titolo esemplificativo, si chiede conferma se è possibile ipotizzare un RTI in cui, relativamente allo svolgimento della prestazione secondaria, una mandante si avvale di un'impresa ausiliaria per la messa a disposizione di 5 risorse (ovviamente con le particolari specializzazioni richieste) e un'altra mandante si avvale di un'altra impresa ausiliaria per la messa a disposizione delle altre 6 risorse (per le restanti specializzazioni richieste); le 11 risorse così prestate soddisferebbero complessivamente il requisito tecnico di cui alla sezione 2) della tabella contenuta all'articolo 5, punto b.3.III).

Risposta al quesito n. 22

Secondo quanto evidenziato anche dall'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici (v. Determinazione AVCP n. 2 del 1° agosto 2012), negli appalti di servizi e forniture, sulla base dell'articolo 49 del D.L.gs. n. 163/2006 e della giurisprudenza prevalente, non può escludersi, in linea di massima, la possibilità di frazionare i singoli requisiti mediante l'avvalimento di più imprese ausiliarie, sempre che il requisito oggetto di avvalimento risulti giuridicamente e materialmente frazionabile, senza svilirne la tipicità e la connotazione.

Nell'esempio prospettato dal quesito, il possesso del requisito tecnico richiesto per lo svolgimento della prestazione secondaria – ossia la presenza del personale stabile di cui alla sezione 2) della tabella contenuta all'articolo 5, punto b.3.III) del Disciplinare di gara - potrà essere dimostrato dalle due mandanti esecutrici della prestazione secondaria attraverso il ricorso all'istituto dell'avvalimento, rendendo le dichiarazioni e dimostrando la disponibilità di risorse secondo quanto specificato nell'articolo 49 sopra citato e nella Documentazione di gara (articolo 7 del Disciplinare di gara e Allegato 2 al Disciplinare medesimo).



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI

Si rammenta, in ogni caso, che il ricorso all'avvalimento è consentito nella misura in cui consenta al Concorrente di integrare i propri requisiti in sede di partecipazione alla gara e non va inteso come una modalità di esecuzione del servizio, configurandosi in tale ultimo caso un'ipotesi di subappalto, non consentito dalla Documentazione di gara. Si veda, al riguardo, quanto precisato in risposta al quesito n. 18.

Quesito n. 23

(pervenuto il 07/10/2013)

Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al punto b3I si chiede se sia sufficiente l'attestazione di iscrizione nel conto economico dei compensi spettanti negli esercizi 2010 – 2011 – 2012 per prestazioni fornite alla Pubblica Amministrazione (cfr. art. 5 del Disciplinare di Gara - attività di valutazione di progetti di ricerca e sviluppo, di gestione, controllo e monitoraggio relative alla concessione e all'erogazione di agevolazioni ai predetti progetti a valere su risorse pubbliche nazionali e comunitarie) non ancora fatturate.

Risposta al quesito n. 23

Il requisito del fatturato specifico di cui al punto b.3.I) del Disciplinare di gara deve essere riferito a fatture emesse e non contestate, come precisato in risposta al quesito n. 16, al quale si rinvia anche in ordine alle modalità di dimostrazione del possesso del requisito medesimo.

Quesito n. 24

(pervenuto il 07/10/2013)

Dato il budget complessivo per l'affidamento del servizio pari a 50 milioni di euro è prevista una quota specifica (anche in termini proporzionali) dedicata alla prestazione II relativa alla valutazione tecnico-scientifica o la divisione dei costi è a discrezione dell'affidatario?

Risposta al quesito n. 24

L'importo di 50 milioni costituisce il valore massimo stimato dell'appalto per la durata della Convenzione e si pone, quindi, su un piano diverso rispetto al compenso attribuito all'Affidatario quale corrispettivo del servizio, che è commisurato al volume e all'entità dei progetti esaminati (v. articolo 6 del Capitolato tecnico, ai sensi del quale *“Il corrispettivo per la prestazione del Servizio, al netto dell'IVA, è determinato in funzione del numero di progetti esaminati e dell'importo dei costi ammessi di ciascun progetto [...]”*).

La Documentazione di gara non opera alcuna attribuzione di valore economico alle singole prestazioni, costituendo il servizio un *unicum* ancorché nello stesso sussista una componente tecnico-scientifica, individuata come “prestazione secondaria” ai fini dello svolgimento della



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI

procedura di selezione. L'Affidatario, pertanto, nella propria autonomia contrattuale, potrà ripartire il corrispettivo tra gli esecutori del servizio in funzione dei rapporti contrattuali esistenti al suo interno, senza che, peraltro, ciò rilevi nei rapporti istaurati dall'Affidatario medesimo con l'Amministrazione in forza della stipula dell'apposita Convenzione per l'affidamento del servizio.

Quesito n. 25

(pervenuto il 07/10/2013)

Poiché il raggruppamento temporaneo che intende candidarsi per l'affidamento del servizio è composto anche da Università, sarebbe importante sapere se esistono vincoli di esclusività in relazione al servizio da erogarsi.

Risposta al quesito n. 25

L'oggetto del quesito non appare del tutto chiaro.

Ad ogni buon fine, in linea generale, si osserva che la Documentazione di gara non stabilisce particolari "vincoli di esclusività", fermi restando i limiti legali stabiliti per la partecipazione alla gara (ad esempio, in tema di divieto di partecipazione in più di un raggruppamento o di altra aggregazione di concorrenti o di contestuale partecipazione in forma singola e in forma associata – su cui si veda l'art. 5, lettera a) del Disciplinare di gara – ovvero in tema di avvalimento, relativamente alla partecipazione dell'impresa ausiliaria e alla possibilità di avvalimento della stessa ausiliaria da parte di più concorrenti – su cui si veda l'art. 7 del Disciplinare di gara).

Sotto altro profilo, trovano applicazione, comunque, i principi generali in ordine alla neutralità dei valutatori, come precisato in risposta al quesito n. 19, al quale si rinvia.

Quesito n. 26

(pervenuto il 07/10/2013)

In caso di bando di interesse per uno dei soggetti del raggruppamento (il riferimento è in particolare agli atenei), l'appartenenza al raggruppamento stesso rappresenta una condizione di non ammissibilità?

Risposta al quesito n. 26

Nel caso in cui il quesito sia diretto ad acquisire elementi informativi in ordine alla possibilità, per l'Ateneo che partecipa al raggruppamento risultato aggiudicatario della gara, di presentare domande di agevolazione a valere sugli strumenti attivati nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, si rinvia a quanto indicato in risposta al quesito n. 19.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI

Quesito n. 27

(pervenuto il 07/10/2013)

Secondo l'art. 5 lettera b del disciplinare di gara, ciascuna mandante deve dimostrare la propria affidabilità economica dichiarando l'importo del fatturato nel triennio 2010-2011-2012 in servizi analoghi a quelli oggetto di appalto. Stante le attività proprie degli Atenei, in quanto soggetti pubblici sono anch'essi soggetti a questa verifica? Ovvero è sufficiente per loro inoltrare il bilancio consuntivo consolidato degli ultimi 3 esercizi?

Risposta al quesito n. 27

Nel caso di partecipazione alla gara in forma associata, che sembra configurato nel quesito sottoposto, la dimostrazione dei requisiti è soggetta alla disciplina di cui all'articolo 6 del Disciplinare di gara. In particolare, per l'ipotesi di consorzio ordinario, RTI, GEIE e reti d'impresa, l'articolo citato stabilisce che ciascun operatore economico partecipante deve possedere i requisiti per la parte di prestazione che intende eseguire, precisando, in ordine al fatturato in servizi analoghi, che esso deve essere posseduto per almeno il 60% dal mandatario/capogruppo. Premesso, dunque, che, come evidenziato in risposta al quesito n. 21, il requisito di fatturato deve essere dimostrato dall'aggregazione di operatori economici nel suo complesso, secondo la generale regola del cumulo dei requisiti (cosicché l'Ateneo - impresa mandante può anche non contribuire alla dimostrazione del fatturato), qualora esso contribuisca al raggiungimento del fatturato minimo richiesto per la partecipazione alla gara, la dimostrazione del fatturato dallo stesso realizzato risulta necessaria.

Stante, infatti, l'ampia possibilità di comprovare il requisito, sia sotto un profilo sostanziale (in ragione della regola di cumulo sopra ricordata), sia sotto un profilo formale (secondo quanto precisato in risposta al quesito n. 16 in ordine alla documentazione idonea alla dimostrazione del requisito), non si ravvisano, né sono evidenziati nel quesito, motivi che possano giustificare la deroga prospettata nel quesito. I soggetti pubblici possono, del resto, essere ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici in quanto "prestatori di servizi" che perciò concorrono sul mercato in condizioni di parità con gli altri operatori economici, non potendo costituire la forma giuridica e la natura pubblica o privata dei concorrenti motivo né di aggravio né di privilegio nella partecipazione alla gara.

Quesito n. 28

(pervenuto il 11/10/2013)

Si chiede conferma che i requisiti di cui ai punti b.3.I ["un fatturato in servizi analoghi a quelli oggetto della gara non inferiore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), al netto degli oneri fiscali"] e b.3.II ("una comprovata esperienza, almeno triennale, nella prestazione di servizi analoghi a quelli oggetto della procedura") del disciplinare di gara vadano entrambi



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI

referiti esclusivamente al concetto di prestazione indicata come principale; in altri termini, si chiede conferma che sia il fatturato di euro cinque milioni sia l'esperienza triennale debbano essere riferiti ad attività analoghe alla prestazione indicata come principale dall'art. 1, comma 2°, del Capitolato tecnico.

Risposta al quesito n. 28

La definizione di servizi analoghi ai fini della gara d'interesse è fornita dall'articolo 5, punto b.3.I) del Disciplinare di gara, laddove è indicato che *“Verranno considerati “servizi analoghi” a quelli oggetto della presente procedura i servizi consistenti in attività di valutazione di progetti di ricerca e sviluppo, di gestione, controllo e monitoraggio relative alla concessione e all'erogazione di agevolazioni ai predetti progetti a valere su risorse pubbliche nazionali e comunitarie”*.

La sopra richiamata definizione postula l'unitarietà delle attività di valutazione, gestione controllo e monitoraggio relative alla concessione e all'erogazione di agevolazioni. Detta unitarietà, seppure è connaturata alla prestazione principale, non porta ad escludere la considerazione di servizi aventi ad oggetto attività riconducibili per analogia alla prestazione secondaria laddove accompagnate da attività di gestione, controllo e monitoraggio relative alla concessione e all'erogazione delle agevolazioni.

Quesito n. 29

(pervenuto il 14/10/2013)

Si chiede se, in caso di aggiudicazione del servizio ad un RTI cui partecipa una pluralità di Università ai fini dell'esecuzione della prestazione secondaria, la partecipazione delle dette Università a singoli progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica attivati nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile sia, comunque, preclusa a priori per conflitto di interessi, o se, invece, la possibilità per l'RTI di affidare l'incarico di valutatore dei singoli progetti a risorse afferenti alle diverse Università che ad esso partecipano, sia di per se stessa sufficiente a prevenire potenziali conflitti di interesse tra valutatore e proponente, derivanti dall'afferenza alla medesima struttura universitaria.

Risposta al quesito n. 29

Nel caso di aggiudicazione della gara ad un raggruppamento formato anche da Università, non è stabilita una preclusione generale, operante nei confronti delle predette Università, alla partecipazione in qualità di beneficiari di agevolazioni ad interventi attivati nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile. In ordine alle modalità atte a prevenire, in tal caso, ipotesi di conflitto di interessi, la distinzione tra soggetto che propone il progetto e soggetto chiamato a valutarlo è certamente necessaria. Tuttavia, la modalità organizzativa proposta nel quesito può non essere di per sé idonea o sufficiente a garantire l'indipendenza dei valutatori. Come precisato in riscontro al



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI

quesito n. 19, al quale si rinvia, si ritiene opportuno demandare alla Convenzione che sarà stipulata con l'Aggiudicatario la definizione delle specifiche cautele e misure organizzative atte a gestire i casi di potenziale conflitto di interessi.

Quesito n. 30

(pervenuto il 14/10/2013)

Con riferimento al quesito n. 21 laddove viene chiarito che: “In relazione ai requisiti di carattere economico finanziario, l'articolo 6, punto 3, del Disciplinare di gara, nello stabilire che ciascun operatore economico deve possedere i requisiti per la parte di prestazione che intende eseguire, pone quale unica specificazione che il requisito del fatturato in servizi analoghi di cui all'articolo 5, lettera b.3.I) del Disciplinare medesimo sia posseduto per almeno il 60% dal mandatario/capogruppo.

Stante l'assenza di una previsione che stabilisca soglie minime di fatturato in capo ai singoli mandanti raggruppati, ne consegue che, rispettata la predetta percentuale minima in relazione al soggetto mandatario, la restante quota, pari complessivamente al 40% del fatturato richiesto, può essere variamente distribuita tra i soggetti partecipanti al raggruppamento, purché venga raggiunta e dimostrata la copertura integrale del requisito.

In relazione allo specifico quesito sottoposto, pertanto, ove rispettate le condizioni sopra ricordate, non si esclude la partecipazione alla gara del raggruppamento nel quale la mandante/le mandanti esecutrice/i della prestazione secondaria abbia/abbiano un fatturato specifico pari a zero”.

Si chiede conferma che l'assenza di fatturato anche per eventuali soggetti che partecipano al RTI per lo svolgimento di parte della “prestazione principale” non costituisce elemento di esclusione dalla Gara.

Risposta al quesito n. 30

Si conferma che, rispettate le condizioni della dimostrazione del requisito di fatturato da parte del raggruppamento nel suo complesso e della dimostrazione della percentuale minima del 60% del requisito stesso in capo al mandatario, l'assenza di fatturato per eventuali soggetti che partecipano al RTI come mandanti per lo svolgimento di parte della “prestazione principale” non costituisce elemento di esclusione dalla gara, in quanto la misura minima del possesso del requisito del fatturato specifico è voluta dal Disciplinare di gara solamente con riferimento al mandatario.

Tuttavia, va rammentato che, ai sensi dell'articolo 6.3 del Disciplinare di gara medesimo, “*ciascun operatore economico partecipante deve possedere i requisiti per la parte di prestazione che intende eseguire*”. Ne deriva che, nel caso in cui il soggetto mandante esegua parte della prestazione principale in forza di una ripartizione orizzontale nell'ambito della stessa, la verifica della



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI

qualificazione del soggetto non può prescindere dal possesso dei requisiti richiesti per la prestazione principale, che dovranno dimostrare l' idoneità a svolgere la parte di prestazione assunta. In altri termini, il mandante che esegue parte della prestazione principale (che divergerà solo "quantitativamente", ma non potrà divergere "qualitativamente" dalla parte di prestazione svolta dalla mandataria, come precisato in risposta al quesito n. 18) dovrà possedere e dimostrare, almeno in parte, il requisito di cui all' articolo 5, punto b.3.III), sezione 1) del Disciplinare di gara.

Quesito n. 31

(pervenuto il 16/10/2013)

Con specifico riferimento alla risposta al quesito n.8 pervenuto il 17/09/2013, si chiede conferma che qualora venga utilizzato al fine del raggiungimento del requisito minimo di capacità economica, il fatturato relativo ad interventi in cui la componente in ricerca e sviluppo non sia esclusiva (es. PIA Innovazione), debba essere considerato il solo fatturato riconducibile alla quota ricerca, che ad esempio nel PIA Innovazione è oggetto di specifica fatturazione separata, escludendo quindi le fatture emesse sulla componente relativa alla Legge 488/92.

Risposta al quesito n. 31

Come correttamente prospettato nel quesito, nel caso di servizio analogo svolto in relazione ad interventi in cui la componente in ricerca e sviluppo non è esclusiva, laddove la procedura agevolativa ne consenta un' identificazione autonoma e differenziata, il fatturato da considerare ai fini della dimostrazione del requisito di cui all' articolo 5, lettera b.3.I) è esclusivamente quello riconducibile alla predetta componente in ricerca e sviluppo.

Pertanto, nel caso in cui vi sia una fatturazione separata, l' importo da indicare è costituito dal fatturato relativo alla componente di ricerca e sviluppo; nel caso in cui la fatturazione sia unica, spetterà al Concorrente l' individuazione della parte di fatturato riconducibile alla componente in ricerca e sviluppo, attraverso l' applicazione di oggettivi criteri verificabili dalla Commissione giudicatrice di gara, ferma restando la possibilità per la stessa di richiedere chiarimenti ai sensi dell' articolo 46, comma 1 del decreto legislativo n. 163/2006.

Quesito n. 32

(pervenuto il 16/10/2013)

Sempre con riferimento al fatturato in servizi analoghi, si chiede conferma che il Concorrente che, in qualità di Mandante, svolge tali servizi analoghi in un RTI il cui atto costitutivo prevede che sia la Mandataria ad emettere fattura per l' intera attività possa, al fine del raggiungimento del requisito minimo di capacità economica, computare le fatture emesse nel



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI

triennio 2010/2012 nei confronti della Mandataria; in tal caso, ovviamente, la Mandataria potrà computare le fatture emesse nel suddetto periodo nei confronti del Ministero, decurtate della quota parte di competenza delle Mandanti.

Risposta al quesito n. 32

La modalità di computo del fatturato prospettata nel quesito appare corretta. In particolare, si richiama l'attenzione del Concorrente sulla necessità di evitare, nelle dichiarazioni relative al requisito di fatturato specifico, duplicazioni nel computo stesso tra la Mandataria e la Mandante.

Quesito n. 33

(pervenuto il 21/10/2013)

Il Disciplinare di Gara prevede all'art.5 punto b.3.II) che i Concorrenti devono rendere specifica dichiarazione (preferibilmente utilizzando il modello di cui all'Allegato 1/a al presente Disciplinare), contenente l'elenco dei contratti in servizi analoghi relativi all'ultimo triennio, con l'indicazione per ciascuno di essi, dell'oggetto, dei destinatari, dell'importo e del periodo di svolgimento.

Si chiede conferma che ai fini della compilazione della Sezione III punto 6) dell'autodichiarazione relativa ai requisiti generali e speciali di partecipazione (cfr. allegato 1/a disciplinare di gara), al fine di dare organicità con quanto dichiarato al punto 5), dovranno essere indicati nella colonna:

Destinatari - l'Amministrazione per quale è stato svolto il servizio analogo; Importo – le somme fatturate nell'ultimo triennio 2010, 2011, 2012; Periodo di svolgimento – l'ultimo triennio 2010-2012.

Risposta al quesito n. 33

Le dichiarazioni relative al requisito dei servizi analoghi, da rendere possibilmente utilizzando il Modello di cui all'allegato 1/a al Disciplinare di gara (punto III. 6), corrispondono alle indicazioni contenute all'art.5 punto b.3.II) del Disciplinare di gara e riguardano, per ciascun servizio analogo svolto:

- 1) Servizio (oggetto): breve indicazione delle prestazioni oggetto del servizio svolto, dalla quale evincere l'analogia rispetto al servizio per il cui affidamento si concorre (a titolo esemplificativo, attività, tipologia dei progetti di ricerca e sviluppo, norma agevolativa di riferimento);
- 2) Destinatari: Soggetti per i quali è stato svolto il servizio;
- 3) Importo: corrispettivo del servizio. Nel caso in cui il servizio sia svolto solo in parte nel triennio 2010, 2011, 2012, non rileva in questa sede che l'importo sia riferito solamente al predetto triennio, aspetto che attiene al requisito del fatturato specifico. In relazione a quest'ultimo, infatti, per ciascuno dei tre esercizi, occorrerà procedere alla sommatoria degli importi fatturati per i vari



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI

servizi analoghi nel periodo di riferimento. Nel contesto dell'elencazione dei servizi analoghi oggetto del quesito è, invece, richiesta l'indicazione del corrispettivo del servizio nel suo complesso. Tuttavia, al fine di una verifica della corrispondenza tra gli importi indicati a dimostrazione del fatturato specifico e quelli indicati con riferimento al requisito dei servizi analoghi di cui al punto b.3.II) del Disciplinare di gara, è opportuno che il Concorrente inserisca, unitamente all'indicazione del corrispettivo previsto per il servizio, l'importo fatturato con riferimento a ciascuna annualità del triennio di riferimento.

4) Periodo di svolgimento: la data di inizio e quella di termine delle attività indicata nel contratto di affidamento del servizio.

Quesito n. 34

(pervenuto il 21/10/2013)

Il Disciplinare di gara prevede all'art. 11, punto A "Qualità dell'offerta tecnica", l'attribuzione di un punteggio specifico per l'offerta di risorse aggiuntive, rispetto alla struttura prescritta all'art.5 del Disciplinare di gara, punto b.3.III. Si richiede di confermare che anche le risorse indicate nella struttura prescritta all'art.5 del Disciplinare di gara, punto b.3 III, concorreranno all'attribuzione del punteggio complessivo dell'offerta tecnica e che pertanto anche per tali risorse andrà allegato il relativo CV.

Risposta al quesito n. 34

La struttura prescritta dall'articolo 5, lettera b.3.III) del Disciplinare di gara costituisce un requisito di partecipazione alla gara e, pertanto, si colloca su un piano distinto rispetto all'Offerta tecnica, la cui valutazione è operata solo a seguito della verifica dell'ammissibilità alla procedura del Concorrente e determina l'attribuzione del punteggio sulla base degli elementi indicati all'articolo 11 del Disciplinare medesimo.

In sede di domanda di partecipazione, la documentazione presentata dal Concorrente (contenuta nella "Busta A - Documentazione" di cui all'articolo 10, lettera c) del Disciplinare di gara) non dovrà contemplare anche i *curricula* del personale richiesto dall'articolo 5 sopra citato. Nella sede predetta è, infatti, richiesto che il Concorrente comprovi il possesso del requisito attraverso specifica dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, resa preferibilmente utilizzando il Modello di cui all'Allegato 1/a al Disciplinare di gara e, in particolare, compilando le tabelle di cui alla Sezione III, punto 7.

In sede di offerta tecnica, la documentazione da inserire nella "Busta B – Offerta tecnica" conterrà, invece, anche i *curricula* di tutto il personale facente parte della struttura organizzativa dedicata allo svolgimento del servizio, come indicato nell'Allegato 3/a al Disciplinare di gara. In tale sede i *curricula* dei soggetti indicati in sede di domanda non sono, tuttavia, valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio, pur essendo necessari al fine di valutare l'organicità della struttura



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI

offerta con riferimento all'integrazione del personale aggiuntivo rispetto alla struttura necessaria di cui all'articolo 5 del Disciplinare di gara.

Resta inteso che, laddove la Commissione di gara dovesse riscontrare, attraverso l'esame dei *curricula* relativi al personale indicato in sede di domanda di partecipazione, la non veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e, quindi, l'assenza del requisito tecnico richiesto, provvederà all'esclusione del Concorrente dalla gara, fermi restando gli ulteriori effetti derivanti dal rilascio delle dichiarazioni non veritiere. Viceversa, l'esame dei *curricula* del personale aggiuntivo indicato in sede di offerta economica è necessario ai fini dell'attribuzione del punteggio, ma non incide sulla possibilità di partecipare alla gara.

Quesito n. 35

(pervenuto il 22/10/2013)

Allegato 1/a - Modello di autodichiarazione relativa ai requisiti generali e speciali di partecipazione. Qualora nell'ambito di uno stesso RTI, si trovino due soggetti tra i quali intercorre una situazione di controllo ex art. 2359 c.c., si chiede quale casella i due concorrenti debbano barrare nella Sezione I, punto q) dell'Allegato 1/a.

Si ritiene di barrare la seguente casella: "di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcuno dei partecipanti alla medesima procedura, e di aver formulato l'offerta autonomamente".

Ciò in quanto, sebbene i due soggetti partecipanti alla medesima procedura siano legati da una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, gli stessi soggetti partecipano allo stesso RTI e quindi formulano una sola offerta (e non due offerte legate ad un unico centro decisionale).

Risposta al quesito n. 35

Si accede all'interpretazione prospettata nel quesito.